

Giovedì 21 settembre 2000

*

* *

31. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

17. Criminalità organizzata

B5-0506/2000

Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione del Consiglio dal titolo «Prevenzione e controllo della criminalità organizzata – Strategia dell'unione europea per l'inizio del nuovo millennio»

Il Parlamento europeo,

- visto il piano d'azione del Consiglio dal titolo «Prevenzione e controllo della criminalità organizzata – strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio»⁽¹⁾,
 - visto il titolo VI del TUE, e in particolare il suo articolo 29,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, e in particolare i punti 41-62,
 - visto il progetto della Commissione di uno «scoreboard», che dovrebbe servire a seguire i progressi fatti nell'attuazione delle misure necessarie alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per quanto concerne la lotta a livello dell'Unione contro la criminalità,
- A. consapevole del fatto che nel corso dell'ultimo decennio la criminalità organizzata è aumentata notevolmente in seno all'UE e che occorre un'urgente azione soprattutto nei settori della cybercriminalità, del terrorismo, della tratta di esseri umani, dello spaccio di droga, del commercio di armi, della pornografia infantile, del riciclaggio di denaro sporco nonché della corruzione e della frode, e considerando che l'Unione europea deve adottare una definizione armonizzata del concetto di criminalità organizzata, che comprenda detti settori,
- B. considerando che al suo titolo VI il trattato UE considera giustamente la lotta alla criminalità, organizzata o meno, una condizione essenziale per il graduale sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
- C. considerando che per le materie di cui al titolo VI del TUE nella versione del trattato di Amsterdam è previsto esplicitamente un obbligo di consultazione solo per l'adozione di determinati atti giuridici (articolo 39, paragrafo 1), mentre all'articolo K6, secondo comma del TUE nella versione del trattato di Maastricht la consultazione del Parlamento «sui principali aspetti dell'attività» nel quadro della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni era considerata vincolante e una delle idee principali sottese al trattato di Amsterdam era rappresentata dal rafforzamento della posizione del Parlamento,
- D. consapevole del fatto che la lotta alla criminalità organizzata rappresenta un interesse centrale dei cittadini europei, poiché la criminalità organizzata può utilizzare le sue significative possibilità economiche per permeare la politica, la polizia e l'economia di uno Stato e minare in tal modo l'intera società,
- E. consapevole che in alcuni Stati terzi la criminalità organizzata ha già permeato settori delle istituzioni pubbliche, dell'economia e della finanza e che ciò impone agli Stati membri una maggiore vigilanza ed un maggior rigore nelle relazioni politiche, commerciali ed economiche da instaurare o già instaurate con detti Stati,

⁽¹⁾ GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.

Giovedì 21 settembre 2000

- F. considerando che questo indebolimento della società, ad opera del crimine organizzato, rappresenta un pericolo concreto per principi fondamentali dello Stato di diritto come l'indipendenza della magistratura o la legittimità dell'amministrazione, ma che l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del TUE, si è impegnata a rispettare i principi «di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto», il che comporta per l'Unione europea un impegno giuridico e morale alla lotta contro la criminalità organizzata,
- G. considerando che la criminalità organizzata approfitta della politica fin qui condotta dalle Comunità nell'ambito della realizzazione delle libertà fondamentali e l'abolizione dei controlli alle frontiere all'interno dell'UE; considerando che occorre compiere qualsiasi sforzo per assicurare una maggiore cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie nazionali, allo scopo di contrastare la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata e la minaccia che essa rappresenta per la società e la Comunità nel suo insieme,
- H. esprimendo preoccupazione per il fatto che le organizzazioni criminali, che operano di solito in modo transfrontaliero, possano approfittare, grazie alla loro mobilità, della limitazione delle competenze delle autorità al loro territorio nonché della diversità dei sistemi amministrativi e giudiziari, stabilendosi in un determinato Stato a seconda delle loro «esigenze»,
- I. considerando che i sistemi penali nazionali sono diversi e che occorre pertanto una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per individuare i settori in cui i sistemi penali nazionali possono essere più strettamente armonizzati, allo scopo di perseguire penalmente, in maniera efficace, i criminali e le organizzazioni criminali che operano al livello transfrontaliero,
- J. convinto del fatto che soprattutto il rischio di essere scoperti dissuade dal commettere un reato e che pertanto una efficace lotta denota un forte effetto preventivo; che, tuttavia, a prescindere da ciò e parallelamente alla repressione, la prevenzione debba svolgere un ruolo importante nella strategia europea di lotta contro la criminalità organizzata,
- K. considerando che la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia richiede una lotta efficace contro la criminalità organizzata, e che questa può riuscire solo se gli Stati membri dell'UE agiscono congiuntamente nell'interesse comune e sono disposti a far prevalere le azioni comuni sugli interessi nazionali allorquando esse appaiono più promettenti,
- L. considerando che nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata è indispensabile una maggiore cooperazione con le amministrazioni di paesi terzi e un più intenso scambio di informazioni, grazie a cui è possibile contrastare efficacemente la criminalità organizzata che opera a livello transfrontaliero,
- M. considerando pertanto che occorre una strategia comune proiettata nel lungo periodo comprensiva non solo di obiettivi bensì anche di scadenze di attuazione e che nel contempo fissi delle priorità,
- N. considerando che nella formulazione degli obiettivi un simile piano d'azione non può ispirarsi a mere aspettative, ma deve tener sempre presente la questione della fattibilità,
- O. convinto del fatto che anche temi estremamente delicati dal punto di vista politico devono essere affrontati senza indugio, poiché da un rinvio non ci si può attendere alcuna speranza di miglioramento,
- P. considerando che le scoperte tecnologiche in atto hanno aumentato la sfera e la possibilità d'influenza della criminalità organizzata sulla società e che in quest'ottica occorre prestare attenzione sempre maggiore alle pratiche informatiche irregolari e all'uso illegale di Internet,
- Q. considerati i gravi reati di pedofilia connessi e veicolati dal mezzo Internet,

sulla mancata consultazione del PE riguardo a documenti strategici

1. sottolinea la necessità di combattere la criminalità organizzata a livello dell'Unione, garantendo nel contempo il pieno rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti della persona e delle garanzie procedurali, in particolare i diritti della difesa e il rispetto della vita privata;
2. si compiace pertanto in linea di principio dell'elaborazione di un nuovo piano d'azione che preveda una strategia dell'UE in materia di prevenzione e controllo della criminalità organizzata per l'inizio del nuovo millennio e garantisca al tempo stesso che gli Stati membri procedano congiuntamente;

Giovedì 21 settembre 2000

3. ricorda tuttavia che il trattato di Maastricht prescriveva un obbligo di consultazione del Parlamento europeo «sui principali aspetti dell'attività» nel settore della giustizia e degli affari interni;
4. sottolinea che fra gli obiettivi del trattato di Amsterdam figurava quello di colmare la lacuna nella legittimazione democratica degli atti giuridici dell'UE, e che un regresso per quanto concerne i diritti del Parlamento violerebbe pertanto lo spirito del trattato di Amsterdam;
5. si dichiara quindi decisamente contrario alla posizione del Consiglio, da cui sembra emergere il segnale che informare il Parlamento sulle attività relative a documenti strategici sia un mero atto di cortesia e che consultare il Parlamento non sia necessario;
6. invita il Consiglio a consultare in futuro il Parlamento europeo su tutti i documenti strategici, il che significa non solo attendere il parere del Parlamento, ma prenderne atto e discuterlo;

sul contenuto del piano d'azione

7. rileva che l'ordine delle priorità date alle singole raccomandazioni nel piano d'azione non deriva sempre dall'urgenza degli obiettivi, ma spesso dalla loro fattibilità;
8. rileva che dovrebbe essere assicurata la massima priorità a misure volte a conseguire obiettivi importanti come quelli del rintracciamento, congelamento, sequestro, confisca dei proventi dei reati e riciclaggio di denaro o altre utilità provenienti da attività illecite, posto che lo scopo delle organizzazioni criminali è l'accumulazione illecita e la loro forza risiede proprio nella disponibilità di ingenti risorse economiche e finanziarie;
9. teme che la serietà dei lavori possa essere messa in dubbio se si rileva che, stando al piano d'azione, questo dovrebbe basarsi su una scala di priorità da 1 a 5, ma che la priorità 5 non è stata attribuita ad alcuna raccomandazione, e la priorità 4 ad un'unica raccomandazione;
10. invita pertanto il Consiglio a riconsiderare completamente l'attribuzione delle priorità;

sulle conclusioni della Presidenza del Consiglio relative alla prevenzione della criminalità

11. si compiace della decisione della Presidenza portoghese del Consiglio di sottolineare l'urgenza e l'importanza di tale tema attraverso l'organizzazione di una conferenza ad alto livello sulla prevenzione della criminalità;
12. invita, altresì, il Consiglio a dare effettiva attuazione al meccanismo di valutazione reciproca, comunicandone i risultati al Parlamento europeo, ai Parlamenti nazionali e ai cittadini dell'Unione per una maggiore trasparenza dell'operato degli Stati membri nel campo del contrasto al crimine organizzato;
13. si compiace con la Presidenza del Consiglio per aver elaborato, nell'ambito di tale conferenza, le conclusioni sulla prevenzione della criminalità, che contengono parte delle richieste avanzate dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni;
14. chiede al Consiglio di tener conto anche dei seguenti punti:
 - occorre invitare gli Stati membri e la Commissione a far sì che, in ambito legislativo, l'esecuzione di un reato venga resa più difficile e connessa ad un più alto rischio per chi lo commette, eliminando i vantaggi che dal reato possono derivargli;
 - occorre mobilitare tutti i settori della società per diminuire la richiesta di merci e servizi illegali, poiché anche questo contribuisce a diminuire il tasso di criminalità;
 - occorre incoraggiare l'industria e le autorità a realizzare misure di «prevenzione tecnica»; la Commissione dovrebbe esaminare fino a che punto, attraverso l'impiego finalizzato di strumenti tecnici, come ad esempio immobilizzatori elettronici per gli autoveicoli, particolari standard di sicurezza delle carte di credito o altre misure analoghe, si possa prevenire l'esecuzione di un reato;
 - la Commissione e il Consiglio dovrebbero presentare al Parlamento europeo una proposta di atto giuridico volto a garantire che tutti i processi decisionali legislativi, a livello tanto nazionale, quanto dell'UE, siano preceduti da una valutazione dei loro effetti sulla criminalità

Giovedì 21 settembre 2000

- tra le misure di prevenzione del crimine occorre dare un particolare impulso alle politiche volte a migliorare le condizioni di vita disagiate e a ridurre l'emarginazione sociale dato che queste, nella strategia dell'UE, vengono indicate come fattori che generano criminalità;
- per evitare l'espansione della tossicodipendenza e, quindi, per una maggiore prevenzione di tutti i reati — specie contro il patrimonio — a questa connessi, occorre dare impulso a serie politiche di riduzione del danno;
- il Consiglio e la Commissione devono impegnarsi a combattere la criminalità veicolata attraverso Internet, con particolare attenzione ai siti che contengono violenze contro i minori e diffondono la pedofilia;

15. si aspetta che le conclusioni sfocino in un programma d'azione concreto, con precise responsabilità e scadenze, in materia di prevenzione della criminalità, tanto più che l'analisi fatta al capitolo 2.3 del piano d'azione sulla criminalità organizzata, dedicato a un rafforzamento della prevenzione, contiene numerose riflessioni sensate al riguardo che non hanno tuttavia trovato adeguato riscontro nelle raccomandazioni;

16. chiede al Consiglio di informare il Parlamento europeo sulle altre attività in materia di prevenzione della criminalità e di consultarlo prima dell'adozione di documenti strategici in materia;

*

* * *

17. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
